

# **La storia dell'ADISE e dei dirigenti di calcio in Italia**

**A cura di Alessandro Flisi**

**Dicembre 2014**

## **INDICE**

1	Un inquadramento storico	Pag.	3
2	La nascita dell'ADISE e l'avvio della formazione dei dirigenti di calcio		3
3	Il riconoscimento del Direttore sportivo da parte delle norme dello Stato: la Legge N° 91/1981 e la circolare dell'ENPALS N° 20/2002		5
4	Il riconoscimento del Direttore sportivo da parte delle norme della FIGC: il Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori sportivi e la sua evoluzione		6
5	L'Accordo collettivo dei Direttori sportivi		9
6	La figura dei Direttori sportivi e dei Segretari nel Sistema della Licenza UEFA e della Licenza nazionale della FIGC		12
7	La presenza dell'ADISE nel Consiglio direttivo del Settore Tecnico e nella Commissione Direttori sportivi		15
8	I corsi di abilitazione per il Regolamento dell'Elenco speciale ed il progetto dell'ADISE dei tre livelli formativi		15
9	L'ADISE ed il Calciomercato		18
10	Il trofeo ADISE per Direttori sportivi		18
11	Considerazioni finali: l'importanza della professionalità per l'ADISE		19

## **1 - Un inquadramento storico**

L'avvento dei primi Direttori sportivi nelle società di calcio italiane risale agli anni Sessanta. Fino ad allora la gestione sportiva ed organizzativa delle società calcistiche era affidata al Segretario, una figura spesso carismatica che affiancava il Presidente nelle varie attività societarie, comprese quelle della compravendita dei calciatori. In questa particolare attività le società si avvalevano anche delle consulenze di *talent scout* e mediatori, non sempre affidabili e di adeguata reputazione.

Si cominciò in tale contesto ad avvertire la necessità di affidare la responsabilità della scelta dei calciatori, così come delle trattative per il loro ingaggio ad una figura professionale inquadrata all'interno della società, rispetto alla quale un primo quanto significativo esempio è stato il compianto Carlo Montanari, recentemente scomparso ed a lungo figura di riferimento dei dirigenti di calcio, oltre che tra i fondatori della stessa ADISE<sup>1</sup>. Una necessità dalla quale scaturì la comparsa della nuova figura professionale del Direttore sportivo, che si andò a collocare idealmente tra il vecchio Segretario e l'Allenatore, determinando da subito tensioni tra i soggetti interessati, ma che, alla lunga, ha consentito un'importante crescita professionale per tutte le categorie coinvolte.

Quanto segue ha l'ambizione di ripercorrere alcune delle tappe più significative della storia dei Direttori sportivi e dei Segretari, figure dirigenziali per eccellenza delle società di calcio italiane, così come della storia dell'ADISE, l'Associazione che da più di trent'anni li rappresenta.

## **2 - La nascita dell'ADISE e l'avvio della formazione dei dirigenti di calcio**

L'**ADISE**, quale acronimo dell'Associazione dei Direttori e dei Segretari delle società sportive, oggi sintetizzato in Associazione Italiana Direttori sportivi, è stata costituita il 15 novembre 1976, per iniziativa di un gruppo di Direttori sportivi e Segretari di società di calcio, allo scopo di favorire la crescita di queste categorie professionali ed ottenere il pieno riconoscimento da parte delle istituzioni. Obiettivi che furono e tuttora sono puntualmente riportati dall'Art. 3 dello Statuto:

“a) rappresentare gli associati ad ogni livello, tutelarne il titolo e la dignità professionale, promuoverne lo sviluppo tecnico e culturale, controllarne la condotta ed attuare tutte quelle iniziative che tendono al miglioramento e al perfezionamento professionale;

b) istituire corsi di aggiornamento professionale e formulare le regole di condotta fra associati nel rispetto della lealtà di comportamento;

---

<sup>1</sup> Carlo Montanari è stato tra i primi Direttori sportivi del calcio italiano, collaborando con il Milan negli anni Cinquanta, poi con il Bologna, la Fiorentina, la Pistoiese, l'Avellino ed il Catania. Nel 1984 era tornato al Milan con cui lavorò fino agli anni Duemila. E' stato anche tra i fondatori dell'ADISE, impegnandosi sempre a sostenere l'Associazione e contribuendo al riconoscimento come figura professionale dei dirigenti sportivi. Negli ultimi, prima di lasciarci all'età di 88 anni il 27 febbraio 2012, era stato Presidente onorario dell'ADISE.

c) promuovere studi per la migliore formulazione della normativa di interesse specifico per gli associati;

d) tenere informati i propri associati sulla evoluzione legislativa e regolamentare relativamente ai settori normativi che li riguardano”<sup>2</sup>.

Il primo Consiglio Direttivo dell’Associazione in carica per il triennio 1976-77, 1977-78 e 1978-79 era così composto:

Presidente: Carlo Montanari (Bologna);

Vice Presidenti: Franco Manni (Fiorentina) e Giulio Cappelli (Lecco);

Segretario: Sergio Sacchero (Monza);

Tesoriere: Giacomo Randazzo (Atalanta);

Consiglieri: Giancarlo Fiumi (Verona); Arturo Silvestri (Lucchese); Fernando Vona (Lazio); Piero Aggradi (Catanzaro); Giancarlo Beltrami (Internazionale); Giorgio Vitali (Napoli); Giampiero Grevi; Francesco Iacopino (Reggina); Cecchino Schiavi (Parma); Renato Cavalieri (Rimini); Luigi Comuzzi (Triestina).

Collegio dei revisori dei conti – Effettivi: Angelo Varani (Rimini); Silvio Palazzotto (Palermo); Silvano Bini (Empoli);

Supplenti: Cesare Morselli (Cremonese); Francesco Magrini (Montecatini).

La sede dell’Associazione era Monza in Manzoni 9, sede anche del Monza Calcio dove lavorava il Segretario Sacchero.

L’esigenza di una sempre maggiore professionalizzazione della categoria, come rimarcato anche negli obiettivi dell’Associazione, si tradusse nel 1980 nella realizzazione del *1° Corso per direzione di società calcio*<sup>3</sup>. Quest’ultimo, precursore di tante successive esperienze di formazione e di contestuale abilitazione dei Direttori sportivi, fu organizzato dal Settore Tecnico della FIGC, presieduto da Artemio Franchi e diretto da Italo Allodi, con il patrocinio della Facoltà di Scienze economiche e bancarie dell’Università di Siena e con il supporto della Scuola di Direzione aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano<sup>4</sup>.

Il corso, il cui obiettivo era “la creazione o il perfezionamento di dirigenti e manager in grado di gestire una società di calcio professionistica in tutta la sua complessità”, ebbe luogo a Coverciano dal 29 settembre 1980 al 30 maggio 1981 e si concluse con l’abilitazione delle 41 persone ammesse, a fronte delle 105 candidature pervenute<sup>5</sup>. L’ADISE fu invitata a partecipare al corso, tenendo una conferenza di presentazione della medesima Associazione, che fu curata in particolare da Carlo Montanari e Sergio Sacchero.

---

<sup>2</sup> Lo Statuto dell’ADISE è consultabile nel sito internet [www.adise.eu](http://www.adise.eu). Il nome per esteso dell’Associazione, come riportato dall’Art. 1 dello Statuto, è “ADISE-Associazione Italiana Direttori Sportivi”, la quale, dal punto di vista giuridico, si presenta come “associazione non riconosciuta” prevista dalla Legge italiana negli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Il funzionamento è regolato dallo stesso Statuto, che attribuisce all’Assemblea dei soci il potere di eleggere il Consiglio direttivo al quale viene affidata l’amministrazione dell’associazione, mentre la rappresentanza legale è attribuita al Presidente del Consiglio direttivo.

<sup>3</sup> Si veda il Comunicato Ufficiale (CU) del Settore tecnico della FIGC N° 42 del 27.03.1980.

<sup>4</sup> Il Corso fu caratterizzato da numerose materie non solo attinenti all’ambito prettamente calcistico, ma anche proprie di un contesto economico aziendale, tra cui tecnica finanziaria, tecnica bancaria, amministrazione e controllo di gestione, organizzazione aziendale, marketing e via dicendo, che furono particolarmente valorizzate dalla presenza di importanti docenti, molti dei quali provenienti dal mondo universitario, tra cui il Prof. Gianfranco Piantoni, che, ancor oggi, è uno dei relatori maggiormente apprezzati nei corsi per Direttori sportivi del Settore Tecnico della FIGC.

<sup>5</sup> Si veda il CU del Settore tecnico della FIGC N° 65 del 21.07.1981.

### **3 - Il riconoscimento del Direttore sportivo da parte delle norme dello Stato: la Legge N° 91/1981 e la circolare dell'ENPALS N° 20/2002**

Nel 1981, con l'approvazione della *Legge N° 91*, pietra miliare dello sport italiano, furono individuati, quali sportivi professionisti, “gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici”, sottolineando come erano e siano tuttora tali in quanto “esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”<sup>6</sup>.

Questa Legge diede modo ai Direttori sportivi di essere a tutti gli effetti considerati nel novero degli sportivi professionisti, pur sollevando alcune perplessità per una dicitura un po' sibillina, che, a detta di qualcuno, avrebbe potuto essere riferita solamente ai Direttori tecnici, previsti nella classificazione dei Tecnici del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC<sup>7</sup>. Una perplessità che è stata superata definitivamente con una circolare dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) del 2002, fugando positivamente per l'ADISE, naturale sostenitrice di tale posizione, gli ultimi dubbi di legittimità del riconoscimento dei Direttori sportivi come professionisti sportivi.

In particolare la *circolare dell'ENPALS N° 20 del 04.06.2002* ha ribadito che gli sportivi professionisti della Legge 91/1981, per essere tali, devono aver conseguito la “qualificazione delle federazioni sportive nazionali secondo le norme emanate dalle federazioni stesse”. Ma soprattutto la Circolare ha rimarcato che, ai fini previdenziali, “devono essere iscritti all'ENPALS, nel Fondo speciale sportivi professionisti”, anche “i Direttori sportivi” che, per il calcio, sono “coloro che sono iscritti nell'Elenco speciale istituito presso la FIGC” e che sono disciplinati, come si avrà modo di vedere, dal Regolamento di quest'ultimo<sup>8</sup>.

La disposizione di cui sopra è stata successivamente ripresa dal Decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, il quale ha ribadito che, tra le “categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ENPALS”, al punto 23), vi sono “atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche”<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> Si veda l'Art. 2, “Professionalismo sportivo”, della Legge N° 91 del 23 marzo 1981, “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”.

<sup>7</sup> Si veda l'Art. 20 del Regolamento del Settore tecnico della FIGC il quale dispone, al Comma 1, che “i Direttori tecnici sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria e compete loro collaborare agli indirizzi tecnici di tutte le squadre della società per la quale sono tesserati e di partecipare alla loro attuazione, d'intesa con i tecnici responsabili di ciascuna squadra”. Questo lavoro è stato realizzato utilizzando le Carte federali della FIGC contenute nel sito internet [www.figc.it](http://www.figc.it) ed aggiornate ad Aprile 2013.

<sup>8</sup> Si veda la circolare dell'ENPALS N° 20 del 04.06.2002, avente ad oggetto “Sportivi professionisti e addetti agli impianti sportivi. Chiarimenti”, consultabile nel sito internet [www.enpals.it](http://www.enpals.it).

<sup>9</sup> Si veda il Decreto Ministeriale 15 marzo 2005, “Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo”, del

#### **4 - Il riconoscimento del Direttore sportivo da parte delle norme della FIGC: il Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori sportivi e la sua evoluzione**

Dopo l'inquadramento normativo da parte dello Stato con la Legge 91/1981, l'ADISE si impegnò nel conseguire l'obiettivo di un riconoscimento giuridico della categoria dei Direttori sportivi anche da parte della FIGC. Impegno che, nel giugno 1991<sup>10</sup>, dopo anni di intense trattative, si è tradotto nell'approvazione da parte del Consiglio federale del *Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori sportivi*. Tale Regolamento, che è stato poi ripreso e significativamente modificato nel 2010, così come in altre tre successive circostanze, ha introdotto alcuni principi che sono tuttora a fondamento della categoria, istituendo “presso la FIGC l'Elenco speciale dei Direttori sportivi” e definendo il profilo professionale e le condizioni per l'iscrizione nel medesimo Elenco degli operatori abilitati allo svolgimento della professione.

In particolare il Regolamento ha inquadrato il ruolo del Direttore sportivo, evidenziando come quest'ultimo, “indipendentemente dalla denominazione”, sia “la persona fisica che svolge, per conto delle società sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della FIGC”<sup>11</sup>.

Inoltre ha previsto esplicitamente come l'iscrizione nell'Elenco speciale consegua al rilascio del diploma in esito ai corsi per Direttori sportivi, organizzati dal Settore Tecnico della FIGC, con la contestuale assunzione dello status di tesserato della stessa FIGC. Infine ha rimarcato che “lo svolgimento dell'attività di Direttore sportivo deve risultare da contratto che una delle parti contraenti deve depositare o inviare presso la Lega di competenza, che provvede a trasmetterne una copia alla FIGC - Commissione Direttori sportivi”<sup>12</sup>.

La versione iniziale del 1991 del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori sportivi è stata modificata in tre successive occasioni.

Nel 2010, per recepire la crescita ed i cambiamenti del calcio italiano, sono state introdotte due significative novità<sup>13</sup>. In primo luogo è stata approfondita la definizione di “Direttore sportivo delle società sportive professionistiche”, ossia, come riportato dall'Art. 1, Comma 2, “la persona fisica, che, ... svolge ... attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della società”. Un approfondimento che abbozza,

---

Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2005, N° 80.

<sup>10</sup> Si veda il CU della FIGC N° 61/A del 13.06.1991.

<sup>11</sup> Si veda l'Art. 1, Comma 1, del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori sportivi dell'ultima versione del marzo 2013. La prima versione del 1991 riportava la dicitura per la quale “è direttore sportivo, indipendentemente dalla denominazione, la persona fisica che svolge, per conto delle società sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo delle società, ivi comprese espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori e/o la stipulazione delle cessioni dei contratti, secondo le norme dettate dall'ordinamento della FIGC”.

<sup>12</sup> Si vedano gli Artt. 1, 2, 3 e 6 del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori sportivi del 1991 e successive integrazioni.

<sup>13</sup> Si veda il CU della FIGC N° 111/A del 14.05.2010.

rispetto al passato, il riferimento e la distinzione tra l'assetto "organizzativo" e quello "amministrativo" quale ulteriore tassello verso una differenziazione tra Direttore sportivo *tout court* e Segretario.

In secondo luogo ha avuto luogo un'apertura al mondo dilettantistico, con l'introduzione nell'Elenco speciale dei Direttori sportivi di un'apposita sezione dedicata ai Collaboratori della Gestione sportiva, il quale "svolge, per conto di società e associazioni sportive della Lega Nazionale Dilettanti (LND), attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della società o associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, nonché il tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall'ordinamento della FIGC"<sup>14</sup>.

Quella del Collaboratore della Gestione sportiva è una figura prevista dalle Carte federali della FIGC ed in particolare dall'attuale Art. 47 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (LND)<sup>15</sup>. Quest'ultimo articolo ha disposto, al Comma 1, che "le società o associazioni partecipanti ai Campionati nazionali della LND, nonché ai Campionati regionali e provinciali, possono tesserare soggetti iscritti all'Elenco speciale dei Direttori sportivi, affidando loro le mansioni previste nel relativo regolamento". Il Comma 2 a sua volta ha stabilito che "i rapporti di cui al Comma 1 sono disciplinati dalle norme stabilite dalla LND d'intesa con l'Associazione Direttori Sportivi e Segretari". Infine ha previsto che "la LND, d'intesa con l'ADISE e con il supporto del Settore Tecnico FIGC, promuove ed organizza i corsi di abilitazione per l'esercizio di tale attività, avvalendosi della collaborazione dei Comitati regionali, fissando i requisiti minimi per l'ammissione agli stessi, nonché le modalità di svolgimento"<sup>16</sup>. Un passaggio, quest'ultimo, di grande importanza se non altro perché è la prima ed attualmente sola citazione formale dell'ADISE riportata espressamente nelle Carte federali, così come non si può non osservare che lo stesso Regolamento dell'Elenco speciale del 2010 riconosca e menzioni formalmente l'ADISE, cosa che invece non avveniva nella versione del 1991<sup>17</sup>.

Nel **febbraio 2012**<sup>18</sup> il Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori sportivi ha visto una sostanziale modifica rispetto a "chi fa cosa" nella definizione e nell'organizzazione dei corsi per i Direttori sportivi delle società professionistiche, ma soprattutto per i Collaboratori della Gestione sportiva delle società dilettantistiche. In particolare, con questo intervento, al Comma 3 dell'Art. 3, in maniera totalmente inedita rispetto alla versione del 2010, ha disposto che "il Settore Tecnico, con la collaborazione dell'ADISE, all'inizio di ogni Stagione sportiva definisce il modello di

---

<sup>14</sup> Si veda l'Art. 1, Commi 2 e 3, del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori sportivi della versione introdotta nel 2010 e successive modifiche.

<sup>15</sup> Non si può non osservare come, mentre la figura del Collaboratore della Gestione sportiva sia esplicitamente prevista dalle Carte federali, queste ultime non prevedano da nessuna parte quella del Direttore sportivo.

<sup>16</sup> Vale la pena di sottolineare che la figura del Collaboratore della Gestione sportiva, prevista dall'Art. 43 bis del Regolamento della LND, oggi Art. 47 bis, sia stata introdotta con il CU della FIGC N° 62/A del 09.10.2008, mentre il Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori sportivi è stato approvato solamente in data 14.05.2010 con il già ricordato CU FIGC N° 111/A.

<sup>17</sup> E' interessante osservare come nella prima versione del Regolamento del 1991, anziché all'ADISE, vi fosse una generica menzione alla "Associazione maggiormente rappresentativa" dei Direttori sportivi (si veda l'Art. 5, Comma 2 del Regolamento del 1991).

<sup>18</sup> Si veda il CU della FIGC N° 108/A del 02.02.2012.

bando per i corsi da Direttori sportivi, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi”.

Contestualmente, al Comma 5 dell’Art. 3, oltre a ribadire che “l’iscrizione dei Collaboratori della Gestione sportiva nell’apposita Sezione dell’Elenco speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi”, si prevede che “il Settore Tecnico e la LND, con la collaborazione dell’ADISE, all’inizio di ogni Stagione sportiva, definiscono il modello di bando ed i programmi”. La norma, dopo aver stabilito che “la Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi”, dispone poi che “l’organizzazione e la gestione del corso, l’effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione sono di competenza della LND. Il Settore Tecnico, con la collaborazione dell’ADISE, individua il corpo docente per ciascun corso”<sup>19</sup>.

Il Regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori sportivi, alla luce delle modifiche del febbraio 2012, fa esplicito riferimento all’ADISE in tre occasioni<sup>20</sup>, due delle quali sono state ricordate precedentemente rispetto all’organizzazione dei corsi sia per i Direttori sportivi che per i Collaboratori della Gestione sportiva. La terza menzione è relativa alla presenza dell’ADISE nella *Commissione Direttori sportivi della FIGC*, disciplinata dall’Art. 5 del Regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori sportivi, prevedendo, al Comma 5, che “la Commissione: a) provvede all’iscrizione degli aventi titolo nell’Elenco speciale; b) dispone la cancellazione dall’Elenco, sentito l’interessato, ove accerti il venir meno di un requisito di iscrizione, ovvero l’insorgere di una causa di incompatibilità. A tal fine, può richiedere, in ogni momento, all’interessato gli atti aggiornati previsti dal bando del corso; c) adotta i provvedimenti ..., per il quale “l’esercizio, senza titolo, delle attività indicate all’Art. 1 del presente Regolamento da parte di soggetti non tesserati comporta, per costoro, il divieto a partecipare ai corsi e ad essere iscritti all’Elenco speciale per un periodo da 1 a 3 anni”; “d) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra gli iscritti nell’Elenco speciale”.

Nel **giugno 2012**<sup>21</sup> il Regolamento ha visto un’ulteriore modifica che ha posto l’attenzione sulle incompatibilità disciplinate dall’Art. 4 ed in particolare sull’iscrizione e la permanenza nell’Elenco speciale per i titolari della carica di amministratore di società sportiva. Norma presente sin dal 1991 rispetto alla quale l’ADISE da tempo aveva evidenziato quanto fosse obsoleta ed anacronistica, in considerazione sia dell’evoluzione della figura del Direttore sportivo, che ormai non assume più la connotazione di mero dirigente adibito all’allestimento della rosa della prima squadra, ma diventando, in particolare nelle principali categorie, un vero e proprio manager, sia della progressiva aziendalizzazione delle società sportive.

---

<sup>19</sup> La versione del 2010 del Regolamento disponeva che “l’iscrizione dei Collaboratori della Gestione sportiva nell’apposita Sezione dell’Elenco speciale” sarebbe conseguita “al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi, promossi e organizzati dal Settore Tecnico, o con il supporto del medesimo Settore, dalla LND con la collaborazione dell’ADISE”, lasciando “al Settore Tecnico ... la didattica dei corsi, l’effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione”.

<sup>20</sup> I riferimenti espliciti all’ADISE nel Regolamento dell’Elenco speciale sono passati dalla totale assenza nel 1991, nonostante l’Associazione fosse già presente da numerosi anni, a due citazioni nella versione del 2010 ed infine a tre nell’attuale versione. E’ interessante osservare come nella prima versione del Regolamento del 1991, anziché all’ADISE, vi fosse una generica menzione alla “Associazione maggiormente rappresentativa” dei Direttori sportivi (si veda l’Art. 5, Comma 2 del Regolamento del 1991).

<sup>21</sup> Si veda il CU della FIGC N° 172/A del 22.06.2012.



A fronte di queste osservazioni, il Comma 1 dell'Art. 4 del Regolamento è stato rivisto con l'eliminazione della previsione dell'incompatibilità tra l'iscrizione nell'Elenco speciale e l'assunzione di cariche di "dirigente federale, titolare di incarico federale e di ... amministratore di società sportiva", lasciando pertanto la seguente ed attuale versione: "l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco speciale sono incompatibili con la carica di dirigente federale e titolare di incarico federale, di sindaco o amministratore di società sportiva, con qualunque carica o incarico procuratorio o di assistenza nell'interesse di calciatori o di società, nonché con l'attività di calciatore o di tesserato di altro ruolo federale".

Nel **marzo 2013**<sup>22</sup> infine è stata introdotta, all'Art. 7, un'importante novità rispetto alla possibilità per i Direttori sportivi di stipulare un nuovo contratto e quindi di intrattenere rapporti con una nuova società nel corso della medesima Stagione sportiva sulla base di "quanto disposto dagli Accordi collettivi".

Questo intervento, che ha ridefinito una possibilità prima vietata, è stato pure fortemente voluto dall'ADISE, al punto di sostenerne l'introduzione, come si vedrà successivamente, nei recenti Accordi collettivi definiti con la Lega Pro e con la Lega Serie B ed approvati prima dell'avvento di questa modifica. Accordi collettivi che prevedono per i Direttori sportivi di società di Lega Serie B e Lega Pro l'opportunità di "stipulare un nuovo contratto o intrattenere un rapporto avente a oggetto prestazioni che richiedano l'iscrizione all'Elenco speciale con altra società fino al trentesimo giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti (c.d. finestra di mercato invernale)".

## **5 - L'Accordo collettivo dei Direttori sportivi**

A fronte delle previsioni del Regolamento del 1991 e specificatamente della necessità di un contratto per lo svolgimento delle attività di Direttore sportivo, così come della stessa previsione contenuta nella Legge 91/1981, si arrivò alla stipulazione del primo **Accordo collettivo** tra la FIGC, rappresentata dalla Lega Nazionale Professionisti (LNP) e dalla Lega Professionisti Serie C (LPSC), e l'ADISE stessa, a valere dal 1° luglio 1993. Accordo che contestualmente vide l'approvazione di un contratto tipo, riconosciuto dalla FIGC e dalla leghe professionistiche, per i "prestatori di lavoro iscritti nell'Elenco speciale" dei Direttori sportivi, sintetizzati nella definizione di "tesserati, che svolgano l'attività ivi prevista e che ricoprono nelle società un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia operativa e potere decisionale", rientrando, "a titolo esemplificativo, il Direttore generale, il Direttore sportivo, il Segretario generale o di settore"<sup>23</sup>.

L'Accordo collettivo del **1993** ha regolato "il trattamento economico e normativo" del rapporto fra le società partecipanti ai campionati professionistici ed i tesserati", il quale, recependo le disposizioni del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori sportivi ed ancor più, senza tuttavia richiami espliciti, della Legge 91/1981, "si costituisce con la stipula di un contratto che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta e firmato dal legale rappresentante della società stessa e dall'interessato"<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Si veda il CU della FIGC N° 139/A del 07.03.2013.

<sup>23</sup> Si veda l'Art. 1 dell'Accordo collettivo del 1993.

<sup>24</sup> Si veda l'Art. 2 dell'Accordo collettivo del 1993.

L'Accordo collettivo prevedeva nello specifico la possibilità che “il rapporto di lavoro” del Direttore sportivo potesse “essere costituito come lavoro subordinato, anche nella forma del part-time, o come lavoro autonomo”, recependo ancora una volta la previsione della Legge 91/1981<sup>25</sup>.

L'Accordo collettivo, oltre al contratto tipo, ha introdotto anche il Regolamento del Collegio arbitrale, chiamato a decidere le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo collettivo, recependo il principio del cosiddetto “vincolo di giustizia”, la cui natura negoziale “costituisce un momento fondamentale dell'Ordinamento sportivo, essendo finalizzato a garantirne l'autonomia, quanto alla gestione degli interessi settoriali, da quello statale, autonomia ritenuta generalmente necessaria per assicurare sia la competenza tecnica dei giudici sportivi, sia, in correlazione con lo svolgimento dei campionati sportivi, la rapidità della soluzione delle controversie agli stessi sottoposte”<sup>26</sup>.

L'Accordo collettivo, tuttavia, pur facendo riferimento in modo esplicito, come già ricordato più volte, alla Legge 91/1981, formalmente non cita mai questa norma, quasi a voler confermare la perplessità, nel 1993 ancora molto forte, rispetto al riconoscimento o meno dei Direttori sportivi quali sportivi professionisti previsti dalla Legge.

L'Accordo, introdotto nella Stagione sportiva 1993/94, è stato prorogato più volte, fino ad una disdetta sollecitata dall'ADISE e formalizzata dalla LNP e dalla LPSC a partire dal 1° luglio 2008. Da quest'ultima data vi è stata una sorta di stallo che si è protratta sino allo scorso **10 luglio 2012** con la sottoscrizione del nuovo Accordo collettivo tra l'ADISE e la Lega Pro, a cui ha fatto seguito quella del nuovo Accordo collettivo tra l'ADISE e la Lega Serie B del **30 gennaio 2013**.

I due Accordi collettivi, a fronte di un'impostazione caratterizzata sempre dalla presenza di strumenti quali un contratto tipo ed un Regolamento del Collegio arbitrale, seppur ampiamente modificati rispetto alla prima versione, hanno visto alcune novità molto significative rispetto al passato, con alcune divergenze anche tra loro stessi.

Il nuovo Accordo collettivo tra l'ADISE e la Lega Pro, come previsto dal proprio Art.14, ha una “durata di tre Stagioni sportive a partire da quella di stipulazione e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo, salvo disdetta da intimare ... almeno sei mesi prima della scadenza”, mentre quello tra l'ADISE e la Lega Serie B, come previsto dal proprio Art.12, ha “efficacia sino al 30 giugno 2014, e si intenderà tacitamente rinnovato di Stagione in Stagione, a partire dalla Stagione 2014/2015 in mancanza di disdetta da intimare ... con un preavviso di almeno tre mesi rispetto al termine della Stagione”.

L'Accordo collettivo della Lega Pro è contraddistinto da un inedito Preambolo etico nel quale, a fronte della “delicata fase storica attraversata dal calcio in Italia ed in Europa”, viene fortemente sollecitato un impegno di “tutti i tesserati e le istituzioni e gli

---

<sup>25</sup> L'Art. 3 della Legge 91/1981, “Prestazione sportiva dell'atleta”, stabilisce che “la prestazione a titolo oneroso ... costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge. Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno”.

<sup>26</sup> Si veda il CU N° 56 della Corte di Giustizia Federale del 11.12.2007.

organismi sportivi a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata al recupero dei valori autentici dello sport del calcio”.

I due nuovi Accordi collettivi, come nella precedente versione, regolano il trattamento economico e normativo dei rapporti fra le società partecipanti ai campionati professionistici di Lega Pro e di Lega Serie B. Tuttavia, mentre per la Lega Pro il lavoro può essere costituito sia in forma di lavoro subordinato, anche part-time, o come lavoro autonomo, per la Lega Serie B “restano ... esclusi tutti i rapporti di collaborazione tra società e tesserati che siano privi del carattere della subordinazione e siano quindi qualificati o qualificabili come rapporti di lavoro autonomo”<sup>27</sup>.

Entrambi gli Accordi, come nella precedente versione, si riferiscono agli “iscritti nell’Elenco speciale dei Direttori sportivi, che svolgano le attività ivi previste, anche ricoprendo nelle società un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia operativa e potere decisionale, così come altre attività assimilabili o collegate”. Interessante ed innovativo è invece il riferimento dei nuovi Accordi ad “un contratto di lavoro stipulato ai sensi della Legge N° 91/1981”, che finalmente formalizza anche per la FIGC i Direttori sportivi nel novero degli sportivi professionisti.

Le nuove versioni, inoltre, ampliano la gamma delle figure dirigenziali, riferendosi, nel caso della Lega Pro, agli incarichi, “a titolo esemplificativo e non esauriente, ... di Direttore generale, Direttore sportivo, Segretario generale, Segretario sportivo o di settore, Responsabile del settore giovanile, Responsabile dell’area osservatori, così come altri ruoli a questi assimilati o assimilabili, previsti nella normativa federale ovvero nel Sistema delle Licenze nazionali”<sup>28</sup>. In modo simile si pone anche l’Accordo con la Lega Serie B, per il quale i rapporti sono “riferiti a ruoli di direzione nonché ai ruoli di Segretario generale, Segretario sportivo e Responsabile di settore, in ogni caso purché previsti dalla normativa federale, ovvero dal Sistema delle Licenze nazionali, e purché svolti da tesserati, intendendosi per tali secondo la relativa definizione, gli iscritti all’Elenco”.

Una significativa novità è la possibilità, come già anticipato, per un tesserato iscritto nell’Elenco speciale dei Direttori sportivi, di “stipulare un altro contratto od intrattenere un rapporto con un’altra società”, nella stessa Stagione sportiva, nel caso in cui la “risoluzione del contratto o la cessazione del rapporto siano intervenute, per qualsiasi motivo, entro e non oltre 30 giorni dopo la conclusione della sessione suppletiva delle cessioni e dei trasferimenti dei calciatori (cd. *finestra di mercato invernale*)”. L’Accordo della Lega Serie B prevede addirittura che il limite temporale del trentesimo giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti “non si applichi nel caso di tesseramento in favore di una società di categoria diversa”, posto che comunque “il tesserato non può comunque prestare la propria attività per più di due società nella stessa Stagione sportiva”<sup>29</sup>. Nel vecchio Accordo collettivo la previsione si limitava invece a contemplare una “risoluzione del contratto intervenuta entro il 31 dicembre”, ma che soprattutto non era sostenuta, come abbiamo visto, dal Regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori sportivi, che, solo qualche mese fa e comunque successivamente all’approvazione dei nuovi Accordi

---

<sup>27</sup> Si veda l’Art. 1, “Oggetto”, Comma 2, dell’Accordo Collettivo tra l’ADISE e la Lega Serie B del 30 gennaio 2013.

<sup>28</sup> Si veda l’Art. 1, “Oggetto”, dell’Accordo Collettivo tra l’ADISE e la Lega Pro del 10 luglio 2012.

<sup>29</sup> Si veda l’Art. 4, “Risoluzione del contratto”, dell’Accordo Collettivo tra l’ADISE e la Lega Serie B del 30 gennaio 2013.

collettivi della Lega Pro e della Lega Serie B, ha accolto la possibilità di un nuovo rapporto di lavoro con un'altra società nel corso della medesima Stagione, se previsto dall'Accordo collettivo.

Un'ulteriore importante innovazione è a livello retributivo, prevedendo, da un lato, la possibilità, oltre ad un compenso fisso, anche di una parte variabile "legata al raggiungimento di obiettivi sportivi predeterminati, liberamente fissati dalle parti". Dall'altro, l'introduzione di un minimo retributivo, stabilendo, nel caso della Lega Pro, "il trattamento economico minimo del rapporto, che è tra le parti convenuto nello stesso importo che viene determinato di anno in anno per il contratto dei calciatori professionisti tra la Lega Pro e l'Associazione Italiana Calciatori"<sup>30</sup>. Mentre nel caso della Lega Serie B è previsto un "trattamento economico minimo del Tesserato ... determinato nelle tabelle allegate all'Accordo" stesso, che potranno essere modificate d'intesa tra le parti contraenti.

L'Accordo della Lega Serie B fa anche un riferimento al Fondo di Solidarietà, disponendo che, "qualora le parti dell'Accordo costituiscano un Fondo di Solidarietà o qualora l'ADISE aderisca al Fondo di Solidarietà in corso di costituzione da parte dell'Associazione Italiana Calciatori e della LNP B, avente scopi mutualistici e di solidarietà a favore dei tesserati, la società tratterrà dalla retribuzione e verserà a tale Fondo di Solidarietà un contributo a carico del tesserato dello 0,50% della retribuzione, senza che ciò riduca in alcun modo gli obblighi in materia fiscale e previdenziale gravanti sulle parti"<sup>31</sup>.

## **6 - La figura dei Direttori sportivi e dei Segretari nel Sistema della Licenza UEFA e della Licenza nazionale della FIGC**

Una tappa molto significativa per il calcio professionistico italiano è stata l'introduzione, a partire dalla Stagione 2004/05, del *Sistema delle Licenze UEFA*, a cui ha fatto seguito, a partire dalla Stagione 2010/11, quella del *Sistema delle Licenze nazionali della FIGC*<sup>32</sup>.

Queste Licenze sono accomunate dall'obiettivo di promuovere il sistema calcio all'insegna della maggior trasparenza, che nello specifico si traduce nell'attenzione verso una serie di standard qualitativi, che ciascuna società deve rispettare per avere accesso alle competizioni continentali per club per quanto concerne le Licenze UEFA, così come per poter partecipare ai campionati professionistici per quanto concerne le Licenze nazionali della FIGC. Tra gli standard qualitativi, sono stati previsti una serie di requisiti a livello organizzativo, funzionale, economico-gestionale e di equilibrio finanziario, che le società devono possedere, tra i quali, nel caso di entrambe le Licenze, una particolare attenzione è stata attribuita all'obbligatorietà di determinate figure

---

<sup>30</sup> Si veda l'Art. 5, "Retribuzione e contributi previdenziali", dell'Accordo Collettivo tra l'ADISE e la Lega Pro del 10 luglio 2012.

<sup>31</sup> Si veda l'Art. 5, "Retribuzione e contributi previdenziali", dell'Accordo Collettivo tra l'ADISE e la Lega Serie B del 30 gennaio 2013.

<sup>32</sup> Si veda il CU della FIGC N° 117/A del 25.05.2010 mediante il quale il Consiglio federale ha deliberato l'approvazione del "Sistema delle Licenze nazionali per l'ammissione ai Campionati professionistici 2010/2011", così come il CU della FIGC N° 158/A del 29.04.2011 relativamente all'approvazione del "Sistema delle Licenze nazionali per l'ammissione ai Campionati professionistici 2011/2012".

ritenute fondamentali per la gestione di una società professionistica, a partire dagli incarichi che da sempre rappresenta e sostiene l'ADISE, quali appunto quelli del Direttore sportivo e del Segretario generale / sportivo, senza dimenticare altre figure come quella del Responsabile del Settore giovanile.

Lo stesso Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori sportivi, nella versione rivista del 2010, fa esplicito riferimento proprio alle Licenze UEFA, sottolineando che il Direttore sportivo è la persona fisica che svolge attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo "anche in conformità con il Manuale UEFA per l'ottenimento delle Licenze"<sup>33</sup>. L'impostazione di questo Manuale, tuttavia, pur riconoscendo l'obbligatorietà sia della figura del Direttore sportivo che del Segretario generale / sportivo, ne legittima una significativa differenza nel momento in cui dispone esplicitamente che il Direttore sportivo debba avere tale qualifica "come individuata dalle norme federali"<sup>34</sup>, e quindi conseguente "al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Direttori sportivi, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della FIGC"<sup>35</sup>. Un'abilitazione certificata dalla FIGC che invece non è necessaria per la figura del Segretario generale/sportivo, per il quale è richiesto solamente "copia degli atti di nomina/assunzione"<sup>36</sup>.

Il Sistema delle Licenze nazionali è stato da subito chiaramente impostato sulla base dei "principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee"<sup>37</sup>, seguendo però un iter decisamente originale per quanto riguarda le figure di interesse dell'ADISE.

In particolare, al momento della sua prima uscita nella Stagione 2010/11, copiando la dicitura della Licenza UEFA, ha ripreso puntualmente l'obbligatorietà della figura del Segretario generale/sportivo ancora una volta senza richiedere nessuna forma di abilitazione certificata dalla FIGC, ma, contrariamente alla Licenza UEFA, si è completamente dimenticato del Direttore sportivo, che non era neppure citato tra i criteri organizzativi che si dovevano dare le società professionistiche italiane.

---

<sup>33</sup> Si veda l'Art. 1, Comma 2, del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori sportivi del 2010, senza dimenticare, per altro, che pochi giorni dopo, con il CU della FIGC N° 117/A del 25.05.2010, è stata introdotto per la prima volta anche il Sistema delle Licenze nazionali, che, forse, avrebbe potuto trovare da subito anch'esso citazione nel nuovo Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori sportivi.

<sup>34</sup> Si veda il Manuale UEFA dell'edizione 2011, nel quale si evidenzia inoltre come "tra i principali compiti del Direttore sportivo rientrano: la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici; la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori e/o la stipulazione delle cessioni dei contratti; la supervisione dell'attività degli osservatori; la supervisione dell'attività sportiva delle squadre".

<sup>35</sup> Si veda l'Art. 3, Comma 1, del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori sportivi del 2010 e confermato nelle successive modifiche.

<sup>36</sup> Si veda il Manuale UEFA dell'edizione 2011, nel quale si evidenzia inoltre come, "tra i principali compiti del Segretario generale/sportivo rientrano: la gestione ed archiviazione delle pratiche inerenti i calciatori e gli allenatori (contratti, tesseramento, assicurazione, squalifiche, ricorsi, schede mediche, pratiche relative al Collegio arbitrale); il coordinamento della logistica e dell'organizzazione delle partite interne; il coordinamento della logistica e dell'organizzazione delle trasferte".

<sup>37</sup> Si veda l'Art. 8, "Ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche", dello Statuto della FIGC, il quale, al Comma 1, dispone che "il Consiglio federale stabilisce i requisiti e criteri per l'ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche. In particolare, al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale, il Consiglio federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, avuto riguardo a criteri sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari".

L'assenza totale di ogni riferimento del Direttore sportivo nella Licenza nazionale, fatta eccezione, come si vedrà successivamente, a proposito del Responsabile del Settore giovanile, non trovavano corrispondenza con la previsione del Regolamento dell'Elenco speciale nel quale viene sancito che il Direttore sportivo, indipendentemente dalla denominazione, è la figura incaricata alla "gestione dei rapporti contrattuali fra società e calciatori o tecnici" ed alla "conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici". Una disposizione rimarcata dall'Art. 8 del medesimo Regolamento che ha stabilito che "le società sportive, per lo svolgimento delle attività" di cui sopra, "devono avvalersi esclusivamente dell'opera delle persone iscritte nell'Elenco speciale dei Direttori sportivi", vietando pertanto "a tutti gli altri soggetti dell'Ordinamento federale di intrattenere trattative o rapporti, con la partecipazione o la collaborazione di soggetti non iscritti nell'Elenco speciale dei Direttori sportivi". Salvo poi ridimensionare parzialmente tale disposizione, prevedendo che "le società sportive possono altresì far svolgere le attività" di cui sopra "dai componenti degli organi statuari che abbiano il potere di rappresentare validamente e impegnare la società nei confronti di terzi"<sup>38</sup>.

Nella Stagione sportiva 2012/13, tuttavia, il Sistema delle Licenze nazionali, con grande soddisfazione dell'ADISE che ha così coronato idealmente uno dei suoi obiettivi storici, ha visto, l'introduzione, tra i criteri sportivi ed organizzativi, dell'obbligo per tutte le società professionistiche, al fine di poter partecipare al proprio campionato, di avvalersi di un Direttore sportivo abilitato e quindi "iscritto al relativo Elenco speciale"<sup>39</sup>. Un'innovazione importante nel segno della qualificazione della categoria, seppur ridimensionato dall'assenza dell'altrettanto auspicato obbligo anche del Segretario generale/sportivo, che ancora non viene contemplato dal Sistema delle Licenze nazionali.

Tra i criteri organizzativi sia del Sistema delle Licenze UEFA che di quello delle Licenze nazionali della FIGC viene data importanza infine ad un'altra figura professionale che rientra potenzialmente tra quelle seguite dall'ADISE, vale a dire quella del **Responsabile del Settore giovanile**. Quest'ultimo, per entrambe le Licenze, deve essere un Allenatore qualificato, oppure un Responsabile del Settore giovanile senza abilitazioni certificate ma solo con esperienze in questo ruolo, oppure un Direttore sportivo, e quindi con abilitazione certificata, ma sempre a condizione di aver maturato significative esperienze nell'ambito del Settore giovanile<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> Si veda l'Art. 8, "Divieti", Commi 1 e 2, del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori sportivi del 2010 e successive modifiche.

<sup>39</sup> Si veda il CU della FIGC N° 146/A del 07.05.2012. Rispetto a questa modifica, Carlo Regalia, Presidente dell'ADISE, ha avuto modo di rimarcare la "grande soddisfazione per un riconoscimento atteso e fortemente voluto dall'ADISE" per l'introduzione del criterio vincolante di un Direttore sportivo, iscritto nell'Elenco speciale, per l'ammissione ai campionati professionistici 2012/2013. "Un riconoscimento che è anche per il lavoro condotto negli anni dalla stessa ADISE a favore di una centralità della funzione del Direttore sportivo e di una sempre maggiore qualificazione di questa figura, che ha trovato nel tempo apprezzamenti e condivisioni" (si veda [www.adise.eu](http://www.adise.eu)).

<sup>40</sup> Si veda il CU della FIGC N° 146/A del 07.05.2012 per quanto concerne il Responsabile del Settore giovanile, così come il Manuale UEFA dell'edizione 2011, nel quale si evidenzia come la qualificazione professionale richiesta per il Responsabile del Settore giovanile debba essere una delle seguenti: a) UEFA A-licenze o una qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA; b) Allenatore professionista di 2<sup>a</sup> categoria, ai sensi del Regolamento del Settore tecnico; c) Direttore sportivo che abbia maturato un'esperienza di almeno tre anni nell'ambito del settore giovanile di una società di Serie A o B; d) Responsabile del Settore giovanile che, prima dell'inizio della stagione sportiva 2009/2010, abbia

## **7 - La presenza dell'ADISE nel Consiglio direttivo del Settore Tecnico e nella Commissione Direttori sportivi**

Oggigiorno l'ADISE è rappresentata all'interno di due organi federali: la Commissione Direttori sportivi ed il Consiglio direttivo del Settore Tecnico.

In particolare l'Art. 5 del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori sportivi, prevede, al Comma 2, come la *Commissione Direttori sportivi* sia istituita presso la FIGC e sia composta da:

- due componenti designati dal Presidente della FIGC, di cui uno con funzioni di Presidente e l'altro con funzioni di Vice Presidente della Commissione, tra persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza;
- un componente designato da ciascuna Lega professionistica;
- due componenti designati della LND;
- quattro rappresentanti dei Direttori sportivi, designati dall'ADISE<sup>41</sup>.

La Commissione Direttori sportivi, come approvato con il CU della FIGC N° 97/A del 25.11.2010, attualmente vede quale Presidente Mariano Delogu, Vice Presidente Francesco Petillo e come componenti Pasquale Sensibile (LNP Serie B), Aldo Grassi (Lega Pro), Alberto Mambelli (LND), Massimo Ciaccolini (LND), Claudio Molinari (ADISE), Daniela Gozzi (ADISE), Renato Cipollini (ADISE), Giorgio Perinetti (ADISE). Il Segretario è Ludovico Capece.

L'Art. 14, "Settore Tecnico", dello Statuto della FIGC, al Comma 3, dispone che "il *Consiglio direttivo del Settore Tecnico* è composto da un rappresentante per ciascuna Lega, uno per gli Atleti, uno per i Tecnici, uno per i Direttori sportivi, uno per i Preparatori atletici, uno per i Medici sportivi, uno per l'AIA, uno per il Settore per l'Attività giovanile e scolastica, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti nominati dal Presidente federale d'intesa con il Presidente del Settore Tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici". Attualmente il Consiglio direttivo del Settore Tecnico vede la presenza di Carlo Regalia in rappresentanza dell'ADISE<sup>42</sup>.

## **8 - I corsi di abilitazione per il Regolamento dell'Elenco speciale ed il progetto dell'ADISE dei tre livelli formativi**

Il Regolamento dell'Elenco speciale prevede esplicitamente come l'iscrizione nell'Elenco speciale debba conseguire "al rilascio del diploma in esito ai corsi per Direttori sportivi, organizzati dal Settore Tecnico della FIGC, con la contestuale assunzione dello status di tesserato della stessa FIGC". In questo senso "il Settore

---

maturato un'esperienza di almeno due anni in questo ruolo presso una società di Serie A o B. Nei casi sub a) e b), il Responsabile del Settore giovanile deve essere regolarmente tesserato per la FIGC", mentre nulla si prevede per i casi sub c) e d).

<sup>41</sup> L'Art. 5 del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori sportivi, prevede, al Comma 3, che "la Commissione dura in carica due Stagioni sportive e svolge la sua attività con l'assistenza di un Segretario nominato dalla FIGC".

<sup>42</sup> Il Consiglio federale della FIGC, con il CU 69/A del 21.12.2009, ha deliberato la nomina, in rappresentanza dell'ADISE, di Carlo Regalia, in sostituzione di Nardino Previdi, nel Consiglio direttivo del Settore Tecnico.

Tecnico, con la collaborazione dell'ADISE, all'inizio di ogni Stagione sportiva definisce il modello di bando per i corsi da Direttori sportivi, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi»<sup>43</sup>.

I corsi di abilitazione per Direttori sportivi professionisti, organizzati dal Settore Tecnico della FIGC con la collaborazione dell'ADISE, rappresentano da sempre un importante strumento di formazione e di aggiornamento professionale che, dal "1° Corso per direzione di società di calcio" della Stagione sportiva 1980/81, si è via via consolidato, assumendo oggi una cadenza annuale, con una durata di circa sei settimane e con significativi docenti che ricoprono incarichi tecnici nell'ambito della FIGC o delle Leghe.

Negli ultimi anni l'ADISE, al fine di qualificare ulteriormente la categoria ed al tempo stesso recependo le istanze e le aspettative provenienti sia dal mondo del calcio professionistico che da quello dilettantistico, sta sostenendo un progetto di perfezionamento della professionalità degli iscritti nell'Elenco speciale, per garantire una maggiore preparazione, così come per permettere una maggiore flessibilità di queste figure professionali all'interno delle strutture societarie, creando una classificazione, che corrisponda a *step* formativi predefiniti. E questo con la possibilità di una ristrutturazione dei corsi di abilitazione sulla base di *tre gradi*, che, per buona parte, ha già trovato importanti riscontri: un corso di primo livello per Collaboratore della Gestione sportiva delle società dilettantistiche; un corso di secondo livello per Direttore sportivo dell'area professionistica; un corso di terzo livello per General Manager<sup>44</sup>.

Il corso di *primo livello*, previsto a livello periferico con una organizzazione collegata alla struttura della LND ed in particolare ai Comitati regionali, è finalizzato a formare il *Collaboratore della Gestione sportiva* attraverso l'acquisizione di conoscenze sulle normative del settore dilettantistico in materia di tesseramenti e trasferimenti dei calciatori, sulle nozioni tecniche e sugli elementi basilari di marketing ed organizzazione societaria.

Una figura, quella dei Collaboratori della Gestione sportiva, che è riconosciuta, come già visto, dalle Carte federali ed in particolare dal Regolamento della LND all'Art. 47 bis, e che il Regolamento dell'Elenco speciale, con le modifiche del maggio 2010 e del febbraio 2012, ha definito meglio i compiti ed i ruoli, disponendo che "l'iscrizione dei Collaboratori della Gestione sportiva nell'apposita Sezione dell'Elenco speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi. Il Settore Tecnico e la LND, con la collaborazione dell'ADISE, all'inizio di ogni Stagione sportiva, definiscono il modello di bando ed i programmi. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi. L'organizzazione e la gestione del corso, l'effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione sono di competenza della LND"<sup>45</sup>.

Alla luce di queste importanti e decisive definizioni sono partiti i corsi per Collaboratori della Gestione sportiva, dei quali il primo ha avuto luogo a Milano presso il Comitato regionale lombardo nel mese di maggio 2012, a cui hanno fatto seguito altri corsi in più regioni d'Italia. Corsi che sono caratterizzati da una durata indicativamente

---

<sup>43</sup> Si veda l'Art. 3, Commi 1 e 3 del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori sportivi.

<sup>44</sup> Il progetto dell'ADISE dei tre gradi di classificazione dei Direttori sportivi e delle figure assimilate, così come dei relativi *step* di abilitazione è stato formulato in occasione del Convegno di Avellino, promosso dalla stessa ADISE nel maggio 2008, dal titolo "Il rispetto della normativa regolamentare nel calcio, compiti e responsabilità di direttori sportivi e segretari".

<sup>45</sup> Si veda l'Art. 3, Comma 5 del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori sportivi.



di due settimane, con lezioni al pomeriggio e con una qualificata presenza di docenti, molti dei quali collegati all'ADISE<sup>46</sup>.

Il corso di **secondo livello**, ad organizzazione centralizzata presso il Settore Tecnico e con cadenza annuale volto all'abilitazione del **Direttore sportivo**, negli auspici dell'ADISE deve essere strutturato, da un lato, sulla base di un indirizzo tecnico per il Direttore sportivo *tout court*, al fine di valorizzare in via prioritaria i requisiti della competenza tecnica e della sensibilità sportiva proprie di chi è stato calciatore e/o allenatore, senza peraltro trascurare la conoscenza delle normative relative al settore professionistico e delle esigenze delle società di capitali, sia sotto il profilo economico che organizzativo. Dall'altro, a fronte di un indirizzo amministrativo volto ad approfondire gli aspetti giuridici, economici ed organizzativi propri dell'azienda calcio e riservato all'abilitazione del Segretario generale e di altre figure assimilate.

Un'impostazione già sperimentata per la prima volta nel 2003 con il primo corso per l'abilitazione a Direttore sportivo con indirizzo amministrativo, parallelamente ad un corso ad indirizzo tecnico, disponendo esplicitamente, come si evinceva al punto 4 del bando, due programmi didattici "strutturati in maniera tale da tener conto dei due diversi indirizzi, quello amministrativo (ruolo da Segretario) e quello tecnico (ruolo da Direttore sportivo)"<sup>47</sup>. Un'impostazione per la quale si rende necessario un ulteriore consolidamento, anche normativo, a partire dal Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori sportivi, dove con la modifica del 2010 è già stata abbozzata, ma non ancora definita la distinzione del "Direttore sportivo delle società sportive professionistiche", come riportato dall'Art. 1, Comma 2, quale "persona fisica, che, ... svolge ... attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della società"<sup>48</sup>.

Infine il corso di eccellenza di **terzo livello**, per il quale invece, nonostante siano già stati avviati studi e condivisione, non vi sono ancora stati sviluppi. Corso che negli auspici dell'ADISE dovrebbe essere ad organizzazione centralizzata, con cadenza biennale ed ispirato al manuale UEFA per l'ottenimento delle Licenze, con l'obiettivo di formare e qualificare i **General Manager**, quali professionisti altamente specializzati, in grado di coniugare le competenze dell'ambito sportivo con quelle del settore amministrativo, oltre ad essere dotati delle capacità manageriali necessarie per gestire i moderni club di calcio.

---

<sup>46</sup> I corsi per Collaboratori della Gestione sportiva già realizzati sono quelli del Comitato Lombardo di Milano (maggio 2012), del Comitato campano di Napoli (giugno 2012), del Comitato laziale di Roma (ottobre 2012), del Comitato umbro di Perugia (febbraio 2013) e del Comitato siciliano di Palermo (Aprile 2013), mentre sono in programma a maggio 2013 quello del Comitato calabrese ed a giugno 2013 quello del Comitato pugliese.

<sup>47</sup> Si veda il CU del Settore tecnico della FIGC N° 17 del 26.08.2003, che ha previsto il primo corso con indirizzo amministrativo, il quale ha avuto luogo da ottobre a dicembre 2010 con l'abilitazione finale di 39 Direttori sportivi, come sancito dal CU del Settore tecnico N° 74 del 22.12.2003.

<sup>48</sup> In occasione del bando di ammissione al corso per l'abilitazione a "Direttore sportivo" della Stagione sportiva 2012/2013, è stato previsto un corso articolato in due indirizzi: uno, a carattere tecnico-sportivo, e l'altro, a carattere amministrativo. Al termine del corso, a quanti hanno superato l'esame finale, è stato rilasciato il diploma, con indicazione dell'indirizzo prescelto, quale presupposto necessario per l'iscrizione nell'Elenco speciale per Direttori sportivi. Inoltre va ricordato come, nella definizione del punteggio per l'ammissione al corso in questione, sia stata per la prima volta prevista la possibilità per i candidati di avvalersi anche di un'integrazione di punti a fronte di una precedente abilitazione come Collaboratore della Gestione sportiva. In particolare sono stati previsti 8 punti per gli abilitati con un giudizio ottimo, 6 punti per quelli con un giudizio buono ed infine 2 punti per quelli con un giudizio sufficiente (Si veda il CU del Settore Tecnico N° 8 del 18.07.2012).

## 9 - L'ADISE ed il Calciomercato

Dal 1998 l'ADISE è il soggetto delegato dalla FIGC ad organizzare le fasi della campagna trasferimenti dei calciatori, in accordo con le Leghe professionistiche e sotto il controllo della stessa FIGC, che annualmente emana un apposito Regolamento per l'accesso alle aree destinate alle trattative.

Il Regolamento, elaborato sulle indicazioni dell'Associazione, si è reso necessario per impedire che soggetti inibiti, non abilitati o non autorizzati si inserissero nelle trattative, contravvenendo alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva in materia di tesseramento, trasferimento e cessione del contratto di un calciatore che vietano alle società di avvalersi della collaborazione di tali soggetti<sup>49</sup>.

Il Regolamento per l'accesso all'area del calcio mercato 2012/13 nello specifico, in una sorta di gerarchia di importanza, dispone ai primi due punti come possono "accedere gli operatori" delle società professionistiche purché "regolarmente iscritti nel modulo di censimento delle società" negli incarichi di "Consigliere di Amministrazione, Direttore generale, Direttore sportivo e Segretario della società", così come "tutti gli iscritti nell'Elenco speciale dei Direttori sportivi della FIGC". Regolamento che poi via via disciplina l'accesso alle altre categorie del mondo del calcio, quali: agenti dei calciatori, allenatori, calciatori, avvocati, dirigenti delle società dilettantistiche e giornalisti<sup>50</sup>.

## 10 - Il trofeo ADISE per Direttori sportivi

Il *Trofeo ADISE* è il premio che l'Associazione dedica ai Direttori sportivi che si sono maggiormente distinti, con particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani nelle società professionistiche di calcio. Il premio viene tradizionalmente assegnato in occasione del Viareggio Cup, il Torneo Giovanile di Viareggio.

L'albo d'oro del trofeo ha visto, sino ad oggi, i seguenti premiati:

2010 - Giuseppe Vitale;

2011 - Giovanni Sartori;

2012 - Ariedo Braida;

2013 – Giorgio Vitali.

La motivazione dell'assegnazione del Trofeo ADISE 2013 è stata la seguente: "nella sua lunga e brillante carriera, Giorgio Vitali ha saputo conciliare, con sensibilità e competenza, gli impegni della direzione sportiva di alcune delle più prestigiose società sportive con la costante ricerca di nuovi talenti da avviare al calcio professionistico"<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup>Il Codice di Giustizia Sportiva (CGS) prevede all'Art. 10, "Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari", Comma 1, che "ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto".

<sup>50</sup>Si veda il *Regolamento per l'accesso all'area del calcio mercato 2012/13* consultabile nel sito internet [www.adise.eu](http://www.adise.eu).

<sup>51</sup>Si veda il sito internet [www.adise.eu](http://www.adise.eu).

## 11 – Considerazioni finali: l'importanza della professionalità per l'ADISE

Queste sono state alcune delle tappe fondamentali della storia dell'ADISE e di quelle figure dirigenziali che l'Associazione rappresenta, con l'obiettivo di qualificare una categoria quotidianamente chiamata a confrontarsi con una gestione delle società di calcio, spaziando da diversi ambiti e da problematiche sempre più complesse. Da questa complessità nasce l'esigenza dell'ADISE di promuovere momenti ed iniziative di formazione e di aggiornamento per gli associati, cosa che negli anni ha trovato puntuale traduzione in un concreto contributo nell'organizzazione di numerosi convegni e seminari di aggiornamento e perfezionamento, tra i quali:

- “La sentenza Bosman: profili giuridici e nuovi scenari per il sistema calcio. Compiti e responsabilità dei Direttori sportivi e dei Procuratori sportivi. Il calcio mercato verso il 2000. Nuove strategie” (Siena, aprile 1996);

- “Compiti e responsabilità dei Direttori sportivi e dei Procuratori sportivi. Il calcio mercato verso il 2000. Nuove strategie” (Milano, luglio 1998);

- “Il diritto di immagine dei calciatori: problemi giuridici e proposte di soluzione” (Milano, luglio 1999);

- “Aspetti politici, giuridici e sociali della circolazione dei calciatori” (Coverciano, febbraio 2003);

- “Il calcio e le nuove normative” (Milano, aprile 2003);

- “La figura del Direttore e del Segretario sportivo: problematiche professionali, contrattuali e contributive” (Avellino, maggio 2003);

- “Il Calcio del 2004: Nuove regole, nuove normative, quale futuro?” (Avellino, giugno 2004);

- “Il calcio, rispetto delle regole, autonomia, settore giovanile, la prova televisiva, prospettive di riforma futura” (Avellino, giugno 2005);

- “Il rispetto della normativa regolamentare nel calcio, compiti e responsabilità di Direttori sportivi e Segretari” (Avellino, maggio 2008);

- “Il Sistema delle Licenze nazionali” (Coverciano, giugno 2011)<sup>52</sup>;

- “L'ADISE incontra i Collaboratori della Gestione sportiva” (Coverciano, febbraio 2013).

Oggi giorno l'ADISE, in un calcio in continua evoluzione, ma al tempo stesso contraddistinto dal rischio concreto di disperdere quei valori sportivi che ne sono la premessa, è più che mai chiamata a contribuire, insieme alle altre componenti istituzionali del calcio italiano, al consolidamento e ad un'ulteriore valorizzazione dei principi fondamentali dello sport. Principi che per l'Associazione dei Direttori sportivi e dei Segretari non possono che declinarsi negli obiettivi, pensati e riportati nel lontano 1976 nel proprio Statuto, ma ancora di grande rispondenza con la realtà, e che si traducono nella necessità di una sempre maggiore promozione della professionalità e di una particolare attenzione all'etica dei propri associati.

---

<sup>52</sup> Per ulteriori informazioni rispetto alle iniziative di formazione ed aggiornamento precedentemente ricordate, che negli ultimi anni sono state particolarmente curate da Bruno Iovino, si veda il sito internet [www.adise.eu](http://www.adise.eu). La tematica delle licenze nazionali propria del convegno del giugno 2011 è stata ripresa e sviluppata nel lavoro di Alessandro Flisi, *Un approfondimento del Sistema delle Licenze Nazionali della FIGC*, pure consultabile nel sito internet dell'ADISE.